



E U R O T E C H S . P . A .

SEDE IN AMARO (UD) – VIA FRATELLI SOLARI, 3/A

CODICE FISCALE 01791330309

ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE AL N. 01791330309

CAPITALE SOCIALE IN EURO 14.906.386,25 I.V.

RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

REDATTE AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998 E DELLE RELATIVE
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/1999

PER

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

CONVOCATA IL GIORNO 29 APRILE 2026



Primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria

Prevvia revoca, per la parte non eseguita, della delega ai sensi dell'art. 2443 del codice civile attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 15 ottobre 2024, attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo di tre anni, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'art. 2443 del codice civile consente all'Assemblea di attribuire agli Amministratori, mediante modificazione dello statuto, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi quarto, quinto e ottavo del codice civile, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Nel caso di aumento di capitale, è riservato il diritto di opzione ai soci, ai sensi dell'art. 2441, primo comma del codice civile, ferma restando l'esclusione del diritto di opzione nei casi previsti dall'art. 2441, commi quarto, quinto e ottavo, del codice civile. Ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile ed in conformità allo Statuto sociale, la Società può peraltro deliberare aumenti del capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in una apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta di conferimento di una delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00) comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranches, per il periodo di tre anni dalla data della deliberazione assembleare, anche con l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e/o 5 e/o 8, del codice civile (la "**Delega**") previa revoca, per la parte non esercitata, della delega ad aumentare il capitale sociale conferita al consiglio di amministrazione con delibera assembleare del 15 ottobre 2024 (la "**Delega Precedente**").

In particolare, tramite la Delega si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione:

- 1) ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni dalla data della deliberazione assembleare, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile ovvero anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia -



secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società;

- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola *tranche*, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare, per ogni singola *tranche*, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di *warrant*, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella presente relazione illustrativa; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali *warrant*) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

1.1 Motivazioni della Delega (anche in relazione all'eventuale esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 co. 4 e 5 cod. civ.)

La proposta di Delega è finalizzata ad accelerare ulteriormente processo di crescita e sviluppo del Gruppo Eurotech e dunque a reperire eventuali risorse finanziarie aggiuntive per la realizzazione degli obiettivi strategici del piano industriale della Società, ivi incluse eventuali operazioni di acquisizione.

Per supportare il suddetto processo di crescita e di sviluppo è cruciale che la Società sia in grado, in un futuro anche prossimo, di procurarsi i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità che si presentino sul mercato agendo in maniera tempestiva per cogliere i momenti più favorevoli per l'approvvigionamento delle risorse necessarie. Pertanto, la Delega consentirebbe di conseguire i predetti vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica



adeguata, le condizioni più favorevoli anche per l'effettuazione di possibili operazioni straordinarie funzionali al richiamato processo di crescita e sviluppo.

Inoltre, lo strumento della Delega presenta – oltre ai richiamati vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione –, anche vantaggi in termini di: (i) condizioni economiche dell'offerta, in quanto rimette al Consiglio di Amministrazione la determinazione delle stesse (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione degli strumenti finanziari oggetto della stessa) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione, che intercorrerebbe ove la stessa fosse decisa dall'organo assembleare; (ii) libera determinazione dell'ammontare degli aumenti di capitale, anche in via scindibile, nei limiti dell'importo massimo della Delega; (iii) determinazione delle modalità più idonee a cogliere eventuali opportunità strategiche, consentendo di procedere in maniera rapida all'acquisizione di *asset* congeniali al perseguimento delle strategie della Società mediante conferimenti in natura con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile, oppure mediante conferimenti in denaro, con offerta in opzione ovvero anche con esclusione del diritto di opzione.

Le considerazioni di cui al presente punto 1.1 devono intendersi estese a fondamento dell'eventuale esclusione del diritto di opzione in relazione ad una o più *tranches* dell'aumento delegato.

1.2 Ammontare della Delega

Si propone di stabilire che il controvalore complessivo – comprensivo di sovrapprezzo – dell'aumento di capitale (o degli aumenti di capitale) della Società effettuato (o effettuati) a valere sulla Delega non potrà eccedere l'importo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00).

1.3 Informazioni relative ai risultati del Gruppo Eurotech

Per una descrizione dell'andamento gestionale del Gruppo Eurotech si rinvia a quanto indicato nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari in vista dell'assemblea del 29 aprile 2026, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.eurotech.com (sezione “*Investitori > Relazioni e presentazioni finanziarie*”) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

1.4 Consorzi di garanzia e/o di collocamento

Alla data odierna non sono previsti consorzi di garanzia e/o di collocamento in relazione all'esercizio della Delega.

1.5 Criteri di determinazione del prezzo di emissione

Si precisa che le nuove azioni emesse in esercizio della Delega saranno offerte al prezzo che verrà di volta in volta stabilito dal Consiglio di Amministrazione (inclusivo dell'eventuale sovrapprezzo), facendo riferimento alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate, tenendo altresì conto della prassi di mercato.

Ove le azioni di nuova emissione rivenienti dall'esercizio della Delega siano emesse in tutto o in parte con esclusione del diritto di opzione, si ricorda che l'art. 2441, comma 6, cod. civ., stabilisce – quale condizione



per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione stesso – che il prezzo di emissione sia determinato in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate su un mercato regolamentato (così come le azioni Eurotech), anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. La congruità del prezzo di emissione sarà inoltre confermata in apposita relazione da parte della società di revisione ai sensi dell'art. 158 D.Lgs. 58/1998, sulla base della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione che sarà predisposta in sede di esercizio della Delega.

Si precisa che, per la valutazione di eventuali conferimenti in natura, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall'art. 2343-ter del codice civile.

Fermi i limiti codicistici sopra individuati, è opportuno precisare che i termini e le condizioni del/i prospettato/i aumento/i di capitale a valere sulla Delega, ivi incluso il prezzo di emissione, si misureranno con la congiuntura che interesserà Eurotech e il mercato in generale al momento dell'esercizio della Delega. La Delega autorizza, quindi, il Consiglio, nel rispetto dei requisiti di legge, ad individuare un prezzo che tenga conto di quanto precede e di ogni altra circostanza rilevante al momento dell'esercizio della Delega e che, quindi, potrà eventualmente attestarsi anche al di sotto della parità contabile implicita delle azioni di Eurotech al momento dell'esercizio della Delega e/o dell'esecuzione del relativo aumento di capitale.

1.6 Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere le azioni

Si ricorda che Emera S.r.l. ("**Emera**"), azionista di maggioranza relativa della Società, come già reso noto dall'Emittente in data 5 febbraio 2025 e in data 11 settembre 2025, si è impegnata ad effettuare, nel corso degli esercizi 2025 e 2026 e secondo le necessità di Eurotech, versamenti in conto futuro aumento di capitale a favore della Società fino a un massimo complessivo di Euro 12,5 milioni. Alla data della presente relazione, Emera ha già effettuato tali versamenti, in più *tranche*, per un importo complessivo di Euro 9 milioni; di tale importo, Euro 8.322.664,60 sono già stati convertiti a capitale (e sovrapprezzo) nell'ambito dell'aumento di capitale in opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., deliberato dal consiglio di amministrazione in data 27 gennaio 2026 in esercizio della Delega Precedente. La quota parte residua dei detti versamenti, nonché eventuali futuri versamenti in conto futuro aumento di capitale, potrebbero dunque essere destinati ad essere imputati a capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) nell'ambito dell'esercizio (eventualmente anche in una o più volte) della Delega, fermo restando che ad oggi non sono stati in alcun modo stabiliti modalità, termini e condizioni di alcun futuro aumento di capitale in esercizio della Delega stessa.

1.7 Periodo previsto per l'esecuzione della Delega

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in qualsiasi momento, in una o più volte, entro tre anni dalla data della deliberazione dell'Assemblea chiamata a conferire la Delega.

Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni, dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

1.8 Data di godimento delle azioni



Il godimento delle azioni di nuova emissione rivenienti da ogni aumento di capitale in esercizio della Delega sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

1.9 Effetti economici, patrimoniali e finanziari, effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario delle azioni e alla eventuale diluizione derivante dall'operazione. Si precisa peraltro che, ove la Delega fosse esercitata con esclusione del diritto di opzione, il relativo aumento di capitale comporterebbe di per sé effetti diluitivi, più o meno significativi a seconda dei termini e condizioni dello stesso, per gli Azionisti.

Ogni altra informazione rilevante e/o dovuta ai sensi di legge sarà resa nota nei termini e con le modalità previsti dalle applicabili disposizioni legislative e regolamentari in caso di effettivo esercizio della Delega.

1.10 Modifica dello statuto sociale

Tenuto conto di quanto sopra, di seguito è illustrata la modifica che si propone di apportare al testo dell'art. 5 dello Statuto sociale per effetto della Delega. Sebbene il consiglio di amministrazione abbia esercitato pressoché integralmente la Delega Precedente, poiché da tale Delega Precedente residua ancora un importo di circa Euro 10.000, si propone altresì, contestualmente all'attribuzione della nuova Delega, di revocare la Delega Precedente.

Art. 5 - Testo vigente	Art. 5 - Nuovo testo proposto
1. Il capitale sociale è determinato in euro 14.906.386,25 diviso in numero 59.625.545 azioni ordinarie. 2. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. 2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. 3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso	1. Il capitale sociale è determinato in euro 14.906.386,25 diviso in numero 59.625.545 azioni ordinarie. 2. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. 2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. 3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso



all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 15 ottobre 2024, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di due anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi;

all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

~~5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 15 ottobre 2024, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di due anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi;~~



e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii)

~~e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o *partner* commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.~~

~~L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni;~~



provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/1998, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sorge solamente in capo a chi, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi.

~~(iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.~~

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 29 aprile 2026, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 8 del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di *leasing*, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia - secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di



	prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall’organo amministrativo nell’ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o <i>partner</i> commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società. L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell’aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l’eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l’eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all’aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all’offerta in sottoscrizione e/o all’ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di
--	--



	predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato. 6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/1998, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sorge solamente in capo a chi, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi.
--	---

La proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto di cui alla presente relazione illustrativa non comporta l'insorgere del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile in capo agli Azionisti della Società che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Eurotech S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

DELIBERA

- 1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni dalla data della presente deliberazione, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti*



- milioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4,5,8 del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia – secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato;*
3. *di modificare l'art. 5 dello Statuto che assumerà, pertanto, la seguente formulazione:*
- "Articolo 5
1. *Il capitale sociale è determinato in euro 14.906.386,25 diviso in numero 59.625.545 azioni ordinarie.*
2. *Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.*



2-bis Salva ogni altra disposizione di legge, ai sensi dell'art. 2441 quarto comma del Codice Civile la deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

3. Nel caso di deliberazione di introduzione o di rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, anche i Soci che non hanno concorso all'approvazione di tale deliberazione non avranno il diritto di recesso.

4. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari in conformità all'articolo 2354 del codice civile, ma, in caso di ammissione delle azioni della società alle negoziazioni in un mercato regolamentato, si applicheranno le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.

5. L'Assemblea, convocata in sede Straordinaria, in data 29 aprile 2026, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per il periodo di tre anni da tale data, per l'importo massimo di Euro 20.000.000,00 (venti milioni/00)), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, sia con riconoscimento del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile sia anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5, 8 del codice civile in quanto, anche alternativamente: (i) da effettuarsi in denaro e/o mediante conferimenti di beni in natura afferenti all'oggetto sociale (quali esemplificativamente beni immobili, partecipazioni, strumenti finanziari in generale, contratti di leasing, aziende e/o rami d'azienda sul presupposto essenziale che, in relazione alla tipologia del conferimento in natura concretamente determinato, esso abbia – secondo valutazione discrezionale dell'organo delegato - valenza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque attinenza specifica all'attività economica concretamente esercitata), con facoltà di avvalersi delle disposizioni contenute nell'art. 2343-ter del codice civile e, ove del caso, di prevedere – nel caso di esistenza di eventuali diritti di prelazione sui beni oggetto di conferimento – eventuali conferimenti alternativi; e/o (ii) da effettuarsi nel limite del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione; e/o (iii) da effettuarsi a favore del pubblico e/o di soggetti individuati dall'organo amministrativo nell'ambito di investitori istituzionali e/o professionali e/o investitori di altra natura di medio lungo periodo (persone fisiche e/o giuridiche) e/o partner commerciali e/o finanziari e/o strategici, siano essi già azionisti o meno della Società.

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha, inoltre, deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere e facoltà per: (i) fissare, per ogni singola tranche, modalità, termini e condizioni tutte dell'aumento di capitale, ivi incluso a titolo esemplificativo il potere di determinare per ogni singola tranche, i destinatari, la scindibilità o inscindibilità, il numero, il prezzo di emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), la tipologia e le caratteristiche delle azioni da emettere, l'eventuale assegnazione di warrant, le modalità e le tempistiche di sottoscrizione e liberazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e in conformità con quanto previsto nella



relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; (ii) dare attuazione ed esecuzione all'aumento di capitale di volta in volta deliberato e adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e/o all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione (e, se del caso, di eventuali warrant) sui mercati regolamentati, ivi compreso il potere di predisporre e presentare ogni documento richiesto, necessario o anche solo opportuno, e presentare alle competenti Autorità ogni domanda, istanza o documento allo scopo richiesti, necessari o anche solo opportuni; (iii) provvedere alle pubblicazioni e comunicazioni richieste ai sensi di legge e di regolamento e apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, compreso l'incarico di depositare presso il competente registro delle imprese lo statuto sociale aggiornato.

6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, del D.Lgs. 58/1998, l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sorge solamente in capo a chi, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi."

* * *

Amaro (UD), 20 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca di Giacomo

